CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 191/A V Legislatura

D.D.L. N.6 DEL 18/3/1994

"ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA ATTRAVERSO LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI"

Relazione di accompagnamento al D.D.L. "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali".

Gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278 C.E.E. concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi in agricoltura" disciplinano l'assetto delle competenze nella suddetta materia.

In particolare l'art. 6 stabilisce che le Regioni:

- 1) rilasciano le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura;
- 2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni per la loro utilizzazione;
- 3) stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione degli stessi;
- 4) predispongono piani di utilizzazione agricola;
- 5) redigono e trasmettono annualmente una relazione conoscitiva sulla produzione, qualità, utilizzazione dei fanghi al Ministero dell'Ambiente;
- 6) stabiliscono norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.

L'art. 7 del decreto affida alle Province i compiti di controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, nonché delle attività di utilizzazione degli stessi.

Al riguardo va evidenziato che già con L.R. 3 ottobre 1986 n. 30 sono state delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni amministrative di cui all'art. 6 lettere c) e d) del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 ed in particolare quelle relative al rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione in agricoltura.

M

Con il presente disegno di legge, si provvede a delegare alle Province anche le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione in agricoltura dei suddetti fanghi (artt. 1 e 2) in armonia con le attribuzioni amministrative già assegnate alle Province con la citata L.R. 30/86 e con il D.lvo 99/82 nonché in ossequio al disposto dell'art. 3, 1° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 che prevede che le Regioni organizzino l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso le Province stante la competenza specifica di queste ultime nelle materie di difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti (art. 14, 1° comma, Legge 142/90).

Con il disegno di legge, inoltre si stabiliscono i limiti e le condizioni per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura (art. 3) nonché i divieti e le distanze per la loro applicazione (art. 4) in attuazione dei punti 2) e 3) dell'art. 6 del Decreto Legislativo in oggetto.

Per quanto riguarda le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi, con il presente D.D.L. (art. 5) si prevede che la materia sarà disciplinata con successivo regolamento regionale.

Con il presente D.D.L., infine, all'art. 6 si stabiliscono le norme transitorie relative alle autorizzazioni già concesse dalla Regione ai sensi dell'art. 6 del D.lvo 99/82, punto 1.

Per l'attuazione del presente D.D.L. non sono previsti oneri finanziari a carico della Regione.



Art. 1

(Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - Delega di Funzioni)

1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui al comma 1, punto 1°, dell'art. 6 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 99 relativamente al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Per quanto disposto al comma precedente, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi di cui alla lett. b) del 1° comma dell'art. 9 del D.L. 27

utilizzazione dei fanghi di cui alla lett. b) del 1° comma dell'art. 9 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 99, va notificata soltanto alla Provincia e al Comune di appartenenza.

- 2. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province debbono uniformarsi alle norme di legge vigenti ed in particolare alla disciplina di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 27 gennaio 1992 n. 99 nonché alle disposizioni contenute nella presente normativa.
- 3. Ciascuna Provincia, per il territorio di propria competenza, redige ogni anno e trasmette alla Regione la relazione di cui al punto 5) dell'art. 6 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 99.

·M

Art. 2

(Prescrizioni per le operazioni di utilizzazione dei fanghi)

A seguito della notifica delle informazioni di cui al punto 3 dell'art. 9 del D.L. 27 gennaio 1992, n. 99, le Province possono disporre prescrizioni e condizioni all'utilizzazione dei fanghi in relazione alle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), alle condizioni meteoclimatiche della zona, alle caratteristiche fisiche dei fanghi.

Jet .

Art. 3 (Limiti e condizioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura)

1. E' ammessa l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura allorché si verificano le condizioni di cui all'art. 3 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 99 nonché quando il valore residuo dei solidi volatili del fango non risulti superiore al 68% di quello totale ovvero quando sia stato ridotto il contenuto in solidi volatili in misura non inferiore al 33% degli stessi.



Art. 4

(Divieti)

1. Oltre i divieti stabiliti dall'art. 4 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 99, è vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli nelle aree interdette allo smaltimento così come definite dalle carte tematiche del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

E' altresì vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli a distanze pari o inferiori a:

- mt. 1000 da captazioni idropotabili;
- mt. 500 da captazioni idriche a qualsiasi altro uso destinate;
- mt. 200 da corsi d'acqua superficiali;
- mt. 500 da autostrade e strade statali;
- mt. 300 da strade provinciali;
- mt. 100 da strade comunali.

Art. 5

(Norme sanitarie)

In attuazione del punto 6 dell'art. 6 del Decreto L.vo n. 99 del 27 gennaio 1992, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con Regolamento approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, sono disciplinate le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.

62.L

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

- 1. Le autorizzazioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura rilasciate dalla Regione ai sensi del comma 1, punto 1, dell'art. 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, hanno validità fino alla loro naturale scadenza.
- 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono operanti nei termini indicati nel provvedimento regionale autorizzativo.
- 3. Modifiche e/o integrazioni in relazione alle indicazioni contenute nel provvedimento autorizzativo regionale di cui al comma 1 del presente articolo, comportano l'obbligo da parte dei soggetti titolari di presentazione di nuova istanza di autorizzazione alla autorità competente e contestuale comunicazione alla Regione per gli adempimenti di revoca.

:24

Trasmesso alla II (Commissions Consiliare il 31/3/34